

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 03 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Rabboni Tiberio	Assessore
2) Freda Sabrina	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Melucci Maurizio	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** PROTOCOLLO QUADRO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA ROMAGNA.

**Cod.documento** GPG/2011/1542

**Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1542**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che

- in seguito all'adozione della Legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro, e della legalità; favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;
- il D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui le Direzioni Regionali del Lavoro, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
- la vigente legislazione, nel ribadire la tutela privilegiata dei lavoratori, impegna le Regioni e le Direzioni Regionali del Lavoro a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela

di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;

- la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro hanno il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
- il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l'Edilizia, l'Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani regionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l'efficace programmazione e pianificazione degli interventi.

Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:

- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" ed in particolare all'art. 47, comma 1 secondo cui la Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente legge nonché l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa comporta sul territorio e sulla qualità dell'attività edilizia.
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010;
- la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
- il Piano straordinario della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, approvato con propria deliberazione n. 744 del 3/6/2009, che definisce un quadro complessivo ed unitario degli interventi formativi e garantisce, in accordo con le Province, una regia degli interventi formativi;
- il Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, presentato all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il 3 giugno 2010, prevede di attivare un Osservatorio nell'ambito di un nuovo progetto per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nonché di utilizzare la potestà legislativa regionale per premiare le imprese che lavorano nella legalità e colpire chi è fuori dalla legalità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali, le norme sugli appalti e subappalti;
- la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";
- il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 approvato con propria deliberazione n. 2071 del 27/12/2010 che, relativamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ha previsto la realizzazione di specifici interventi di prevenzione nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura;
- Rilevato che, sulla base delle previsioni normative sopra riportate e delle esperienze maturate nella realizzazione del citato Piano regionale della

prevenzione 2010-2012, si è provveduto ad approvare con propria deliberazione n. 691 del 23 maggio 2011, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi Piani nazionali, il Piano regionale 2011-2013 per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni e il Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni in agricoltura e silvicoltura 2011-2013.

Tali Piani prevedono:

- il potenziamento dell'attività di assistenza, informazione, formazione e comunicazione finora realizzata, sentito il Comitato regionale di coordinamento della Pubblica Amministrazione e tenuto conto, quanto all'edilizia, delle indicazioni dettate dalla citata Legge regionale n. 2/09;
- il potenziamento dell'attività di vigilanza, pianificata sulla base di quote annuali e di programmi diretti alla riduzione delle cause degli infortuni più gravi, effettuata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl regionali;
- il potenziamento dell'attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione, pianificata nell'ambito dell'Ufficio operativo quanto agli obiettivi specifici, agli ambiti territoriali, ai settori produttivi, ai tempi, ai mezzi e alle risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per orientare, programmare e valutare l'efficacia dell'attività di vigilanza e di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per corrispondere agli obblighi informativi del Comitato regionale di coordinamento verso i Ministeri competenti;

Tenuto conto della programmazione nazionale e regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

- del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." e s.m.;

- del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30." e s.m.;

- della Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro." e s.m.;

- del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";

- dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 di approvazione del Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavoratori", elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che delinea il quadro complessivo degli impegni del Ministero e relative articolazioni territoriali e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di emersione dell'economia informale e di un'efficace azione di contrasto del lavoro irregolare;

Preso atto che detto Piano triennale esprime la mission della Direzione Regionale del Lavoro in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali;

Rappresentati dalla Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i contenuti del presente Protocollo ed acquisito dalla stessa Direzione il nulla osta a procedere;

Ritenuto pertanto di continuare a collaborare con la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna mediante l'approvazione di un Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna (Allegato A);

Viste le Leggi Regionali:

- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 1173 del 27/07/2009 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente "Istituzione di un servizio presso la Direzione Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali";
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente "Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente "Riorganizzazione della direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai dirigenti professional della direzione generale Sanità e politiche sociali e dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale";
- n. 1049 del 18 luglio 2011 "Assunzione di dirigente ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 43/2001 per rinnovo dell'incarico di responsabile di servizio presso la direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali";
- n. 1222 del 04 agosto 2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale(decorrenza 1.8.2011)";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare lo schema di "Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, il quale potrà effettuare modifiche formali e non sostanziali al testo;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).



Protocollo Quadro d'Intesa  
tra la Regione Emilia-Romagna  
e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna

---

La Regione Emilia-Romagna  
*rappresentata dal Presidente Vasco Errani*

La Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna  
*rappresentata dal Direttore regionale dott. Giovanni Casale*

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- in seguito all'adozione della Legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- la Direzione Regionale del Lavoro, nel rispetto degli indirizzi ministeriali e perseguendo gli obiettivi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (nell'ambito delle proprie attività) effettua il coordinamento e supporto-operativo nella vigilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e coordina le Direzioni Provinciali del Lavoro nella loro attività di vigilanza ordinaria in materia di regolarità dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 23.04.2004 n. 124.
- il Decreto legislativo 81/2008, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui le Direzioni Regionali del Lavoro, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del Decreto legislativo 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
- la vigente legislazione, nel ribadire la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, impegna le Regioni e gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro a

coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;

- la Regione e la Direzione Regionale del Lavoro ravvisano il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
- il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l'Edilizia, l'Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani nazionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro, attraverso le Direzioni Regionali e provinciali del Lavoro riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema per tutelare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l'efficace programmazione e pianificazione degli interventi.

Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
- la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;
- delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010;
- le normative regionali nei settori della Sanità, Agricoltura, Attività Produttive, Scuola e Formazione.

Tenuto conto della normativa nazionale:

- Decreto legislativo 276/2003;

- Decreto legislativo 23.04.2004 n.124;
- Legge 183 del 2010;
- Circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

e della programmazione nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 di approvazione del Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavori”, elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che delinea il quadro complessivo degli impegni del Ministero e relative articolazioni territoriali e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di emersione dell'economia informale e di un'efficace azione di contrasto del lavoro irregolare;

preso atto che detto Piano triennale esprime la mission della Direzione Regionale del Lavoro in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali;

rappresentati dalla Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i contenuti del presente Protocollo ed acquisito dalla stessa Direzione il nulla osta a procedere;

## CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE COSI' ARTICOLATO:

### Art. 1

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna promuovono la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità dei rapporti e delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna perseguono inoltre il comune obiettivo di migliorare i servizi forniti ai lavoratori e alle imprese, mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni anche per via telematica, secondo le modalità tecniche ed operative definite da specifici successivi accordi fra le parti.

### Art. 2

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a definire e a realizzare un Programma di collaborazione anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità e le logiche del presente protocollo d'intesa, promuovendo inoltre la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa;

In tale ottica, primo obiettivo del Programma di collaborazione è l'impostazione di un piano organico ed articolato di iniziative ed interventi, basato sulla sistematicità degli scambi delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

### Art. 3

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dei propri ruoli, competenze e finalità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.r. 2/2009 e dell'art. 6, comma 2 lettera b) della L.r. 11/2010 la Regione Emilia-Romagna si impegna a mettere a disposizione della Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna, per le finalità istituzionali di detto ente ed il successivo inoltrare alle Direzioni Provinciali del territorio nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, le seguenti banche dati (già attivate o di prossima attivazione):

-R.E.P.A.C. (Registratore Presenze Autorizzate nei Cantieri):

banca dati informatica relativa al controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri volti al riconoscimento dell'identità dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati di cui all'art. 4, comma 2 lettera c) della L.r. 2/2009 e all'art. 3, commi 1 e 2 della L.r. 11/2010;

-banca dati informatica dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 3 della L.r. 2/2009 e dell'art. 6, della L.r. 11/2010;

-banca dati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.4, secondo comma lettera a) della L.r. 2/2009 e all'art. 4, comma 2 lettera a) della L.r. 11/2010 istituita con le deliberazioni della giunta regionale n. 1843 del 29/11/2010 e n. 2064 del 20/12/2010;

-banca dati della notifica preliminare e/o del titolo abilitativo edilizio (Progetto SICO) di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) e dell'art. 5, comma 4 lettera g) della L.r. 2/2009 nonché dell'art. 11 della L.r. 11/2010 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. ---del 16/05/2011);

-elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile di cui all'art. 13 della L.r. 11/2010;

Sulla base delle indicazioni desunte dalle citate banche dati la Direzione Regionale del Lavoro promuoverà i controlli operativi in loco, tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro, sia consultando autonomamente le perdette banche dati sia a fronte di segnalazioni fatte dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, quest'ultima nel suo ruolo di stimolo e impulso delle Direzioni Provinciali del Lavoro collaborano per promuovere l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto d'appalto affidato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera d) della L.r. 11/2010;

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna collaborano per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali nella pianificazione e programmazione delle iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'elaborazione di mappe di rischio.

Infine, promuovono l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

#### Art. 4

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, limitatamente alle competenze assegnate dal Ministero del Lavoro collaborano nella promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, favorendo interventi mirati di informazione e formazione, con particolare riferimento ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

#### Art. 5

La Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna fornisce un supporto tecnico alla Regione per la definizione di standard prestazionali rivolti alle imprese dei diversi settori, connessi agli strumenti di incentivazione economica o di sgravio fiscale, al fine di individuare parametri di valutazione connessi all'effettivo livello di sicurezza e alla rischiosità delle attività.

#### Art. 6

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna e attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, promuove la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, agli ordini e collegi professionali, delle informazioni relative alla sicurezza, dei progetti e degli strumenti di incentivazione.

#### Art. 7

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per il coordinamento delle azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna costituiscono un gruppo di lavoro allargato anche alla Direzioni provinciali competenti per territori, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l'elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del Programma di collaborazione.

#### Art. 8

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna si impegnano a rendere disponibili le risultanze della collaborazione avviata, nonché a realizzare concordemente iniziative divulgative e campagne di informazione e di sensibilizzazione.

#### Art. 9

Il presente Protocollo quadro d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo che una delle parti, almeno sei mesi prima della data di scadenza, non comunichi la propria intenzione di recedere con disdetta scritta e motivata.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Vasco Errani

Per la Direzione Regionale del Lavoro

per l'Emilia Romagna

Il Direttore regionale

Giovanni Casale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1542

data 29/09/2011

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'